



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 27.4.2012
JOIN(2012) 12 final

2012/0101 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che sospende l'applicazione di determinate misure restrittive di cui al regolamento (CE)
n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della
Birmania/Myanmar**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar¹ dispone determinate misure restrittive fra cui restrizioni all'importazione dalla e all'esportazione nella Birmania/Myanmar, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone e entità e restrizioni al finanziamento di determinate imprese.
- (2) In seguito ai recenti sviluppi in Birmania/Myanmar, la decisione 2012/.../PESC del Consiglio ha modificato la decisione 2010/232/PESC del Consiglio, riguardante misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, onde disporre la sospensione, fino al 30 aprile 2013, di tutte le misure restrittive tranne l'embargo sugli armamenti e l'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.
- (3) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 194/2008 per sospendere la maggior parte delle misure restrittive.

¹ GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che sospende l'applicazione di determinate misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio, del ... 2012², recante modifica della decisione 2010/232/PESC del Consiglio riguardante misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar³,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar⁴ dispone, fra l'altro, determinate restrizioni all'importazione dalla e all'esportazione nella Birmania/Myanmar, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone e entità e restrizioni al finanziamento di determinate imprese.
- (2) In seguito ai recenti sviluppi in Birmania/Myanmar, la decisione 2012/.../PESC del Consiglio ha modificato la decisione 2010/232/PESC del Consiglio onde disporre la sospensione, fino al 30 aprile 2013, di tutte le misure restrittive tranne l'embargo sugli armamenti e l'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 194/2008 per sospendere l'applicazione della maggior parte delle misure restrittive.
- (4) La sospensione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche va interpretata come una misura che autorizza lo svincolo di fondi e risorse economiche congelati a norma del regolamento senza autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti,

² GU L ... del ... 2012, pag.

³ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.

⁴ GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione degli articoli 2, 5, 7, paragrafo 3, 8, 11 e 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 194/2008 è sospesa fino al 30 aprile 2013.

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 194/2008 è sospesa fino al 30 aprile 2013 nella misura in cui si riferisce all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*